

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2590

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata **PRESTIPINO**

Modifiche al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, in materia di medicinali somministrabili agli animali non destinati alla produzione di alimenti e di cessione frazionata di farmaci veterinari per gli animali da compagnia

Presentata il 15 luglio 2020

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende agevolare l’accesso alle cure mediche per gli animali da compagnia non destinati alla produzione di alimenti, modificando la disciplina vigente in materia di farmaci veterinari. Il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, all’articolo 10, prevede la possibilità per il medico veterinario di prescrivere medicinali per l’uso umano — cosiddetto « uso in deroga » — nel rispetto del principio « della cascata » (in base al quale, quando non esistano medicinali veterinari specifici autorizzati in Italia, il medico veterinario può, sotto la sua diretta responsabilità e al fine di evitare all’animale sofferenze inaccettabili, trattare l’animale interessato con determinati farmaci). La tutela della salute e del benessere degli animali comporta frequentemente spese notevoli che gravano interamente sui cittadini, ovvero sullo Stato, sulle

regioni, sulle province e sui comuni per la cura degli animali che sono ricoverati in canili, gattili o rifugi sanitari pubblici. I farmaci veterinari, a parità di principio attivo, costano in media cinque volte di più rispetto ai farmaci per uso umano e non sono a carico del Servizio sanitario nazionale. Le spese sostenute per l’acquisto di farmaci veterinari possono essere portate in detrazione fiscale con il modello 730 nel rispetto di rigide condizioni e di stringenti limiti e tale previsione non garantisce, quindi, un sostegno effettivo al contribuente. I medicinali veterinari sono spesso confezionati con quantitativi che possono rivelarsi sovradimensionati rispetto alle necessità terapeutiche dell’animale e alla durata del trattamento, causando così un avanzo del farmaco inutilizzato. La cessione frazionata del farmaco evita non solo gli sprechi, ma anche il ricorso a cure « fai

da te ». Consentire un intervento terapeutico più ampio non solo tutela la salute e il benessere degli animali, ma è oggi un interesse preminente della società moderna, con effetti favorevoli sui soggetti privati e pubblici.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e principi)

1. La presente legge, al fine di agevolare l'accesso alle cure mediche per una migliore tutela della salute e del benessere dell'animale, prevede:

a) la possibilità da parte del medico veterinario di prescrivere un medicinale autorizzato per uso umano equivalente al medicinale veterinario se di costo inferiore;

b) la razionalizzazione del confezionamento dei medicinali veterinari.

Art. 2.

(Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, in materia di uso in deroga di medicinali veterinari per animali non destinati alla produzione di alimenti)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, è premesso il seguente comma:

«01. Ove esista un medicinale autorizzato per uso umano con la stessa composizione qualitativa e quantitativa di sostanze attive rispetto al medicinale veterinario autorizzato per la cura di una patologia di un animale non destinato alla produzione di alimenti, qualora il medicinale per uso umano abbia un costo inferiore a quello del medicinale veterinario, il veterinario può prescrivere il medicinale per uso umano ».

Art. 3.

(Modifiche al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, in materia di cessione frazio-

nata di medicinali veterinari destinati agli animali da compagnia)

1. Al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 58, comma 1, dopo la lettera *m)* è aggiunta la seguente:

« *m-bis)* per i medicinali veterinari destinati agli animali da compagnia, la dicitura “confezione multipla: unità posologiche o frazioni distribuibili singolarmente” »;

b) all'articolo 61, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« *4-bis.* Nel caso di confezioni multiple di medicinali veterinari destinati agli animali da compagnia, il confezionamento contiene un numero di foglietti illustrativi pari alle unità posologiche o al numero di frazioni distribuibili singolarmente »;

c) all'articolo 71, comma 1, lettera *b)*, numero 4), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e, nel caso di confezioni multiple di medicinali veterinari destinati agli animali da compagnia, numero di unità posologiche o di frazioni distribuibili singolarmente ».

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalle disposizioni di cui alla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

